Fatturazione elettronica. Approvate nuove modalità per pagare il bollo



Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo **per quanti vi siano assoggettati**.
Il decreto firmato oggi dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, per facilitare l'adempimento da parte del contribuente prevede che al termine di ogni trimestre sia l'Agenzia delle Entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Grazie a quei dati, l'Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l'imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia stessa.

Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019. *(Così,*

comunicato Mef n. 224 del 28 dicembre 2018)

Entrano in vigore gli indici di affidabilità dei contribuenti



Dagli studi di settore agli Isa

Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha firmato oggi il decreto che approva l'introduzione di 106 nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA) fiscale dei contribuenti, dopo i primi 69 introdotti nel marzo scorso. Per un totale di 175.

I nuovi ISA, che subentreranno agli studi di settore, riguarderanno varie attività economiche quali agricoltura, manifatture, commercio e professioni e saranno validi già per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018.

Il nuovo sistema introduce una scala di valori con cui l'Agenzia delle Entrate potrà verificare normalità e coerenza

della gestione aziendale e professionale dei contribuenti definendone il grado di affidabilità **con un voto da 1 a 10**: tanto più alto il punteggio raccolto, tanto più elevato il premio riconosciuto al soggetto virtuoso che potrà, con un 10, ritrovarsi anche esonerato dagli accertamenti sintetici. (*Così, comunicato Mef n. 225 del 28 dicembre 2018)*

Saldo e stralcio: analisi delle disposizioni della super rottamazione per i contribuenti in difficoltà economica



I **commi da 184 a 199 dell'articolo 1 del DdL (A.C. N. 1334-B) recante *la* *Legge di Bilancio 2019*** consentono di **definire con modalità agevolate** i debiti delle **persone fisiche** che versino in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**, diversi da quelli soggetti ad **annullamento automatico** *ex* **articolo 4** del decreto-legge n. 119 del 2018 (ossia debiti tributari fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31

dicembre 2010), affidati all'agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**, derivanti dall'**omesso versamento** di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali. Definibili anche i contributi **previdenziali** non pagati alle casse professionali o alle gestioni previdenziali autonomi dell'Inps **con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.**

Detti debiti possono essere definiti mediante il parziale pagamento del capitale e degli interessi, oltre le somme spettanti all'agente della riscossione. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.

Le norme recano una specifica disciplina dei **controlli sulle autodichiarazioni rese ai fini dell'attestazione della difficoltà economica**, nonché alcune norme di chiusura volte a coordinare la definizione agevolata in commento con le "rottamazioni" precedenti e quelle attualmente applicabili, ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni dalla Legge 136 del 2018

Il perimetro della *super* rottamazione

Il **comma 184** consente di definire con **modalità agevolate** i **debiti delle persone fisiche** che versino in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**, purché si tratti di carichi **diversi** da quelli annullati automaticamente (debiti inferiori a mille euro) ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al **31 dicembre 2017**, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle **dichiarazioni annuali** e dalle **attività di controllo** di cui all'articolo 36-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis*, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di **tributi e relativi interessi e sanzioni**. Tali carichi possono essere definiti versando una **somma determinata** secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188.

La disposizione introdotta: «***184****. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188*». (Comma 184 dell'art. 1).

Il **comma 185** consente di definire con tali modalità anche i **carichi derivanti dall'omesso versamento dei contributi** dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, **con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento**, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi definibili, che può essere utilizzata ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.

La disposizione introdotta: «***185.*** *Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal*

comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata. (Comma 185 dell'art. 1).

Ai sensi del comma 186, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) **del nucleo familiare non sia superiore ad 20.000 euro.**

La disposizione introdotta: «***186.*** *Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000*». (Comma 186 dell'art. 1).

Il **comma 188** chiarisce, inoltre, che versano in ogni caso in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica** i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata, una procedura di **liquidazione dei beni per sovraindebitamento** di cui all'articolo 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n.3.

Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al **10 per cento**, nonché le somme maturate in favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso. **A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione**.

La disposizione introdotta: «***188.*** *Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189*

la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.». (Comma 188 dell'art. 1).

I benefici concessi ai contribuenti

Il **comma 187** individua le modalità di calcolo delle somme dovute per perfezionare la definizione agevolata.

In particolare, per i soggetti in grave difficoltà economica comprovata mediante ISEE, i già menzionati debiti tributari e contributivi (di cui al comma 184 e al comma 185) possono essere **estinti <u>senza corrispondere</u>**:

- le **sanzioni comprese** in tali carichi;
- gli **interessi di mora** (ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973);
- le **sanzioni** e le **somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali** (di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

I soggetti interessati versano:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di **capitale e interessi**, in misura pari:

- al **16 per cento**, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.
- al **20 per cento**, qualora l'ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
- al **35 per cento**, qualora l'ISEE del nucleo familiare sia superiore a 12.500 euro;

b) **l’aggio** maturato a favore dell’agente della riscossione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) ed il **rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica** della cartella di

La disposizione introdotta: «***187****. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:*

a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;

2) al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;

3) al 35 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;

b) le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di no- tifica della cartella di pagamento. (Comma 187 dell’art. 1).

Le modalità di accesso e pagamento

I **commi da 189 a 193** disciplinano le **procedure per accedere alla definizione agevolata.**

In sintesi:

- il debitore inoltra **apposita dichiarazione** entro il **30 aprile 2019** (in conformità alle modalità individuate dall'agente della riscossione, da pubblicare sul proprio sito *internet* nel termine massimo di **venti giorni** dalla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2018 di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 (comma 189 dell'art. 1);
- le somme dovute possono essere **versate** in **unica soluzione** entro il **30 novembre 2019,** o in **rate** così suddivise: il **35 per cento** con scadenza il 30 novembre 2019, il **20 per cento** con scadenza il 31 marzo 2020, il **15 per cento** con scadenza il 31 luglio 2020, il **15 per cento** con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante **15 per cento** con scadenza **il 31 luglio 2021** (comma 190 dell'art. 1). In caso di rateazione si applicano **interessi** al tasso del **2 per cento annuo** e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari previste dall'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 (comma 191 dell'art. 1);
- entro il **31 ottobre 2019,** l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, **l'ammontare complessivo delle** somme dovute e delle singole rate, nonché, ove sussistente, il **difetto dei requisiti** prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento (comma 192 dell'art. 1);
- nel caso della predetta comunicazione negativa, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la cd. **rottamazione 2018** (definizione agevolata ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 119/2018,), sono **automaticamente** inclusi in tale definizione, con

indicazione delle somme dovute a tal fine. L'ammontare è ripartito in **diciassette rate**: la prima, pari al **30 per cento** del dovuto, scade **il 30 novembre 2019**, mentre il restante **70 per cento** è ripartito nelle rate successive, ciascuna di **pari importo**, scadenti il **31 luglio** e il **30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1°dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo (comma 193 dell'art. 1).

Le disposizioni introdotte: *«**189.** Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190.*

***190.** Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.*

***191.** In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 190, si applicano, a de- correre dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*

***192**. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione*

comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185.

193. *Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo*». (commi da 189 a 193 dell'art. 1).

Coordinamento della *super* rottamazione con saldo e stralcio con le Rottamazioni *bis* e *ter*

Al fine di **coordinare tra loro le procedure di "rottamazione"**, il **comma 194** consente di estinguere i debiti in commento anche se già oggetto di precedenti "rottamazioni", per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è

ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione in commento. (comma 194 dell'art. 1).

La disposizione introdotta: «***194.*** *I debiti relativi ai carichi di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 184 e 185*».

Controlli dichiarazioni a fini ISEE

I **commi da 195 a 197** disciplinano le **procedure di controllo delle autodichiarazioni rese a fini ISEE.**

Nel dettaglio:

- ai fini dei **controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini ISEE** (*ex* articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con il decreto del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159) l'Agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la comprovata difficoltà economica (di cui al comma 186) nei **soli casi in cui sorgano fondati dubbi** sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla

trasmissione degli elenchi dei debitori che si sono avvalsi della “rottamazione 2018” di cui all’articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (comma 195 dell’art. 1);

- all’esito del controllo, di cui al comma che precede, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza **non inferiore a 20 giorni** dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione (comma 196 dell’art. 1);
- nell’ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione, ovvero nei casi di **irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di definizione agevolata** e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, **nel termine di prescrizione decennale**, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate (comma 197 dell’art. 1).

Le disposizioni introdotte: «***195.*** *Ai fini di cui all’articolo 11, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 186 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione de- gli elenchi di cui all’articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.*

196. *All’esito del controllo previsto dal comma 195 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non*

costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

***197.** Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate*».

Richiamo alla disciplina della rottamazione-*ter*

Il **comma 198,** con una **norma di chiusura**, rinvia per tutto quanto non previsto dalle norme in esame alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-*bis*, 18, 19 e 20).

Le disposizioni introdotte: «***198.** Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136*».

Trattamento Irpef della cessione di un immobile acquisito a seguito di transazione derivante da lite avente ad oggetto la presunta lesione della quota di eredità

In caso di accordo transattivo di una vertenza avente a oggetto la lesione della quota di eredità, con trasferimento della proprietà di un immobile non si è in presenza di una divisione dei beni ereditari, ma di una dichiarazione con la quale vengono accettate le disposizioni testamentarie, con espressa rinuncia all'azione di riduzione in ordine all'eredità (rapporto inter vivos diverso da quello di successione e di donazione). Pertanto, la plusvalenza derivante dalla vendita dell'immobile acquisito per effetto dell'atto di transazione (e non a seguito di successione o donazione), è imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, se realizzata mediante cessione a titolo oneroso prima del decorso del quinquennio. Ai fini della plusvalenza, si assumerà come prezzo di acquisto dei beni ceduti, il valore degli immobili pattuito a titolo transattivo. Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 129 del 27 dicembre 2018. Nella risposta, inoltre, l'Agenzia ha evidenziato che lo stesso cedente avrebbe dovuto assoggettare ad imposizione anche il "valore economico" dell'immobile ricevuto in cambio della rinuncia

all’esercizio della azione di riduzione, qualificandolo come un caso riconducibile alla “assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.

Legge di bilancio 2019: approvata dal Senato. Torna alla Camera per la terza lettura

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica,
il 23 dicembre 2018, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Il Senato approva la Legge di bilancio 2019

Con 167 voti favorevoli, 78 voti contrari e 3 astensioni, l’Assemblea di Palazzo Madama, nella seduta di sabato 22 dicembre, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo dell’articolo 1

del disegno di legge di bilancio 2019 (A.S. n. 981). L'Aula ha successivamente approvato la seconda Nota di variazioni al bilancio presentata dal Governo e ha proceduto alla votazione finale del ddl, **che torna alla Camera per la terza lettura.**
***Link* al testo del Ddl recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», approvato dal Senato della Repubblica, il 23 dicembre 2018.**

E-fattura, approvate nuove regole. Memorizzazione solo su richiesta dei contribuenti



Pronte le nuove regole per la memorizzazione delle fatture

elettroniche da parte dell'Agenzia e per l'utilizzo del servizio di consultazione da parte di contribuenti e intermediari. Con il provvedimento di oggi, le Entrate danno attuazione alle soluzioni individuate nell'ambito del tavolo tecnico con il Garante per la protezione dei dati personali e definiscono ulteriori misure di sicurezza, rispetto a quelle già disposte con il provvedimento del 30 aprile 2018.

> ***In particolare, non sarà possibile per l'Agenzia memorizzare le fatture elettroniche senza l'assenso esplicito dei soggetti interessati.***

E-fattura, dati al sicuro e privacy tutelata

Saranno i contribuenti a dare l'assenso, anche tramite intermediari delegati, alla funzionalità gratuita di consultazione e *download* delle fatture elettroniche resa disponibile dall'Agenzia delle entrate. L'adesione sarà espressa con la firma di uno specifico accordo di servizio che verrà pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia entro il 3 maggio 2019. In assenza di adesione, l'Agenzia memorizzerà e renderà consultabile e scaricabile l'e-fattura solo fino all'avvenuto recapito al destinatario. Una volta consegnata la fattura saranno memorizzati esclusivamente i dati rilevanti ai fini fiscali, che verranno raccolti e archiviati in una banca dati separata e trattati per le attività istituzionali. Questi dati saranno cancellati entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Come funziona il servizio di consultazione e *download*

Se almeno una delle parti tra emittente e destinatario aderirà al servizio facoltativo, l'Agenzia memorizzerà la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi avrà aderito al servizio. Potranno aderire anche i consumatori finali che quindi avranno la possibilità di accedere, all'interno della

propria area riservata sul sito web dell'Agenzia, alle e-fatture ricevute.

Il periodo transitorio

Fino al 2 luglio 2019, termine ultimo per effettuare l'adesione al servizio, l'Agenzia memorizzerà temporaneamente le fatture elettroniche e le renderà disponibili in consultazione, su richiesta, all'emittente, al destinatario o a loro intermediari delegati. Se non si aderisce, l'Agenzia cancellerà le fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio e manterrà solo i dati di natura fiscale, che verranno raccolti e archiviati nella banca dati separata. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018)*

Link alle modifiche ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018 – *(Link al sito dell'Agenzia delle entrare)*

Dall'Agenzia delle entrate nuovo software per compilazione della E-Fattura

Rilasciata una nuova versione di compilazione della Fattura Elettronica

Dubbi sulla fattura elettronica? L’Agenzia delle entrate pubblica un nuovo set di domande e risposte



Le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (FAQ pubblicate il 21 dicembre 2018)

Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica
***Link* alla *faq* aggiornate all'11 maggio 2021**

Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche

Domanda

Voglio usare la mia PEC per inviare le mie fatture elettroniche ai miei clienti: come devo procedere? Quale indirizzo email devo inserire quando compilo la PEC, quello del cliente o quello del Sistema di Interscambio?

Risposta: Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura (predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall'Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all'indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato. **La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa**.

Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà:

1. predisporre il messaggio di PEC;
2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC;
3. **inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it.**

Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.

Emissione delle fatture elettroniche

Domanda

Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e c dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell'operazione oppure no e, se si, che tipo di documento? Una fattura "proforma" potrebbe andar bene?

Risposta: L'attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «*L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:* […]».

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «*mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline*» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).

Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:

a) **in caso di fattura differita**, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;

b) **in caso di fattura immediata**, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita *quietanza* (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L'emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell'art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l'**esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.**

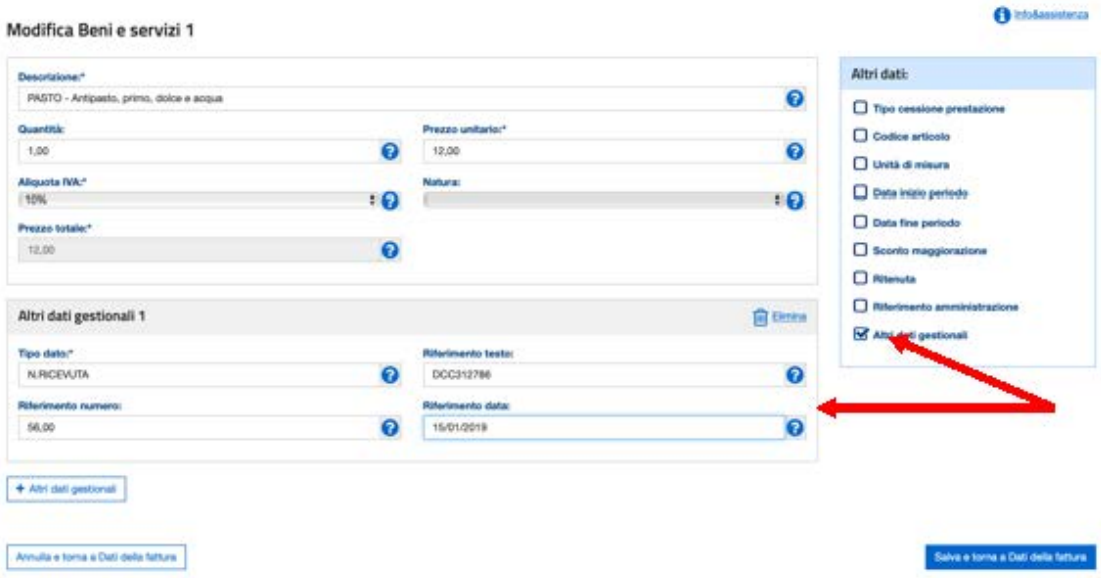
Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione

telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “*AltriDatiGestionali*” va compilato riportando:

- nel campo “*TipoDato*” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
- nel campo “*RiferimentoTesto*” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo “*RiferimentoNumero*” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo “*RiferimentoData*” la data dello scontrino.

Di seguito un esempio di compilazione del blocco informativo “*AltriDatiGestionali*” con la procedura web dell’Agenzia delle entrate:



Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere)

Domanda

Le fatture verso clienti business o consumatori finali residenti a Livigno e a Campione d'Italia devono essere fatture elettroniche, rispettando le disposizioni dell'art. 1 del D. Lgs. n. 127/15 e quindi devono essere inviate via SdI?

Risposta: Ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. "*esterometro*", disciplinato dall'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/15).

Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l'operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale "*0000000*" e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. "esterometro"

Fatture elettroniche verso consumatori finali non PIVA, operatori in regime forfettario e di vantaggio, agricoltori in regime speciale, identificati

Domanda

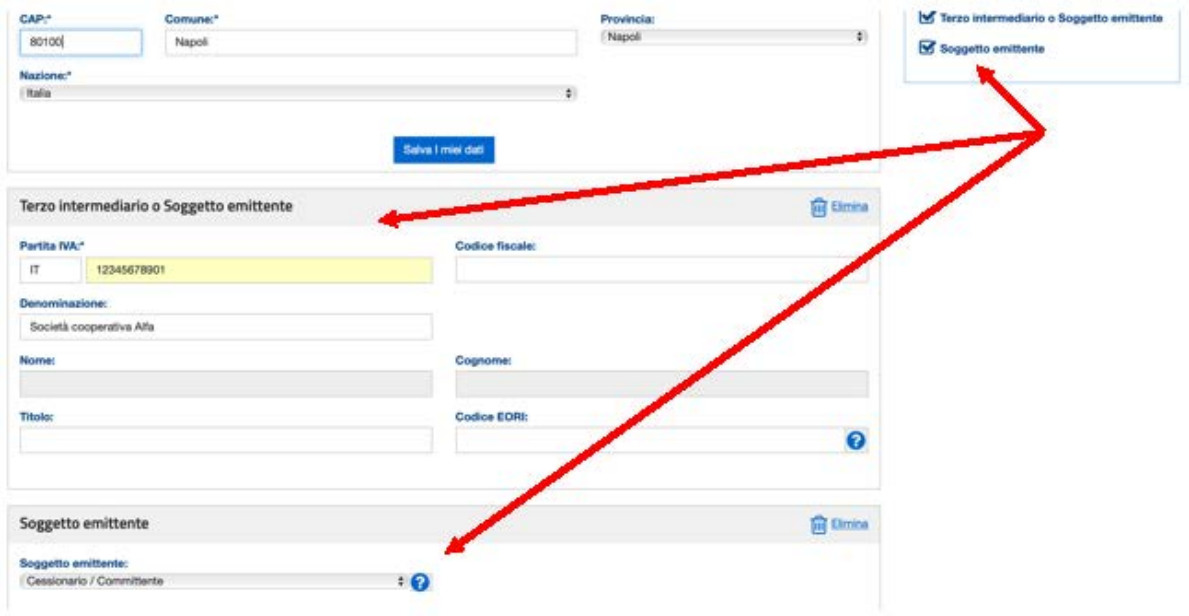
L’art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 dispone che: «I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo».

In caso di emissione della fattura elettronica ai sensi del citato art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, si chiede di conoscere come debba comportarsi una società cooperativa agricola di conferimento per conto del socio ai fini del rispetto della emissione e della progressività della fattura prevista dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72. Inoltre, essendo le cooperative agricole – che emettono la fattura per conto dei soci – i destinatari della fattura elettronica, si chiede di sapere in che modo il cedente (socio) possa ricevere la fattura, e se la cooperativa emittente debba comunque inviargliela con modalità differenti dal processo SdI.

Risposta: Circa il primo quesito, si ritiene che, la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop , 2/Cop , ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).

Si ricorda che nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio occorre valorizzare i blocchi

“*Terzo intermediario o Soggetto emittente*” e “*Soggetto emittente*”, inserendo i dati della cooperativa e indicando che l’emittente è il “*Cessionario/committente*” (punto 2.2.8 dell’allegato “A” al provvedimento 30 aprile 2018), come esemplificato nella schermata della procedura web dell’Agenzia delle entrate qui di seguito.



In merito al secondo quesito, nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del *file* XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “*Fatture e Corrispettivi*”.

Compilazione della fattura elettronica

Domanda

Si chiede di sapere se la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia esclusivamente quella stabilita dall'art. 6 del DM 17 giugno 2014 ovvero sia possibile continuare ad assolvere tale imposta ancora in modalità virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 642/1972.

Risposta: Primariamente si ricorda che, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà valorizzare il blocco "*DatiBollo*" con l'importo dell'imposta:



Si ricorda, poi, che **l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve <u>esclusivamente</u> con la modalità disciplinata dall'articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (unica soluzione con modello F24)**.

I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunziare all'autorizzazione nelle modalità previste dall'articolo 15, comma 10, del citato d.P.R. 642/1972.

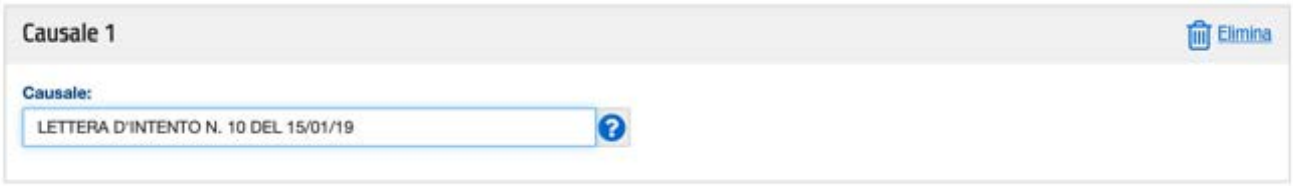
Compilazione della fattura elettronica

Domanda

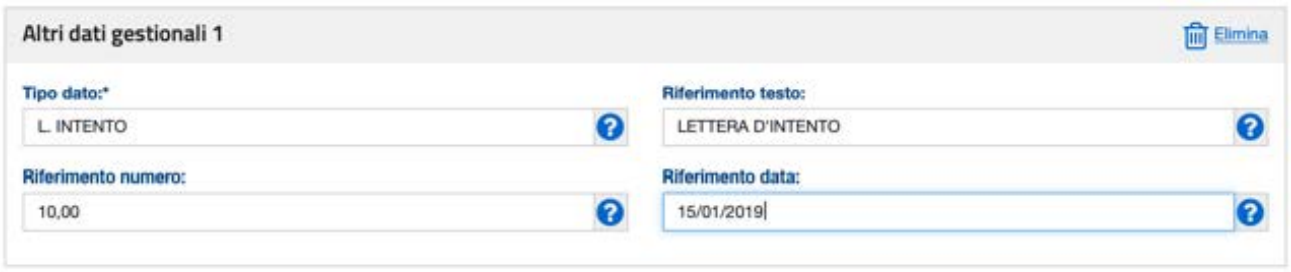
Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere come indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta.

Risposta: La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d'intento. Tale 'informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, come ad esempio il campo "*Causale*", ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco "*Altri dati gestionali*".

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, il campo "Causale" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù "*Altri dati*" della sezione "*Dati della fattura*" come riportato nell'immagine seguente:



mentre il blocco "*Altri dati gestionali*" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione "*Beni e servizi*" come riportato nell'immagine seguente:



Compilazione della fattura elettronica

Domanda

Come si espone in fattura il contributo ENASARCO dell'agente di commercio e dei rappresentanti?

Risposta: Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una "*Cassa previdenziale*" (che usualmente concorre alla determinazione dell'imponibile cui applicare l'IVA), ma la sua gestione è similare a quella di una "*ritenuta*". Attualmente, per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco "*AltriDatiGestionali*" con il seguente dettaglio:

- 2.1.16.1 <TipoDato> = CASSA-PREV
- 2.1.16.2 <RiferimentoTesto> ENASARCO (o eventuale **altra cassa analoga**) e il relativo codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18
- 2.1.16.3 <RiferimentoNumero> importo del contributo
- 2.1.16.4 <RiferimentoData> il dato può non essere valorizzato



E' appena il caso di evidenziare che i suggerimenti sopra formulati possono valere **anche per altre tipologie di contributi che hanno una gestione similare a quella del contributo ENASARCO**.

Compilazione della fattura elettronica

Domanda

Sono un avvocato e sono solito inserire nelle mie fatture le spese che ho anticipato e sostenuto in nome e per conto del mio cliente al fine di farmele rimborsare al momento del pagamento della prestazione: come posso riportarle nella fattura elettronica?

Risposta: Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell'IVA, purchè opportunamente documentate.

Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco "*DatiBeniServizi*" riportando l'importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell'aliquota IVA, il codice natura "*N1*" (*"escluse ex art. 15*").

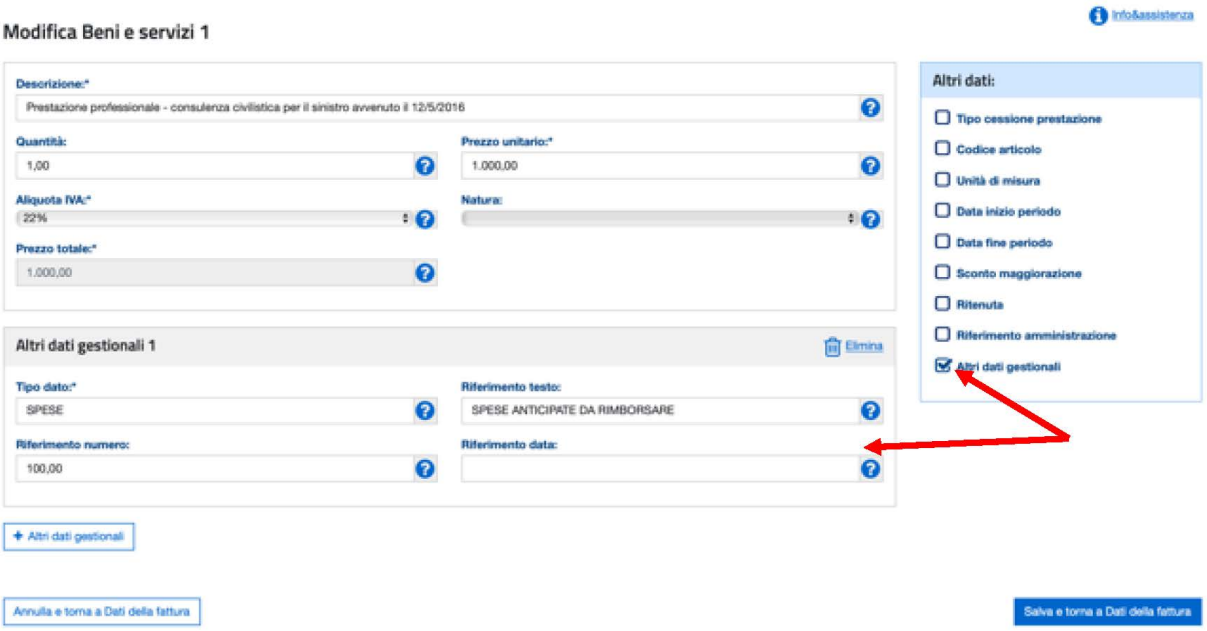
Un'altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco *"Altri dati gestionali*", ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell'importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione).

Di seguito un esempio delle due modalità di compilazione suggerite mediante la procedura web gratuita dell'Agenzia delle entrate:

ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NELLA SEZIONE "*DatiBeniServizi*"



ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NEL BLOCCO "*AltriDatiGestionali*"



Si ricorda che, al contrario delle spese effettuate in nome e per conto del cliente, le **spese "*forfettarie*" previste dalla Legge Forense** (art. 13 della Legge n. 247/2012) concorrono – insieme ai compensi – sia all'imponibile, e quindi al calcolo dell'IVA, sia al contributo Cassa Forense. Conseguentemente, tali spese potranno formare oggetto di apposito blocco "*DatiBeniServizi*" con inserimento dell'aliquota IVA della prestazione.

Emissione delle fatture elettroniche

Domanda

L'emissione della fattura differita prevede l'indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l'indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.

Risposta: I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l'operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. **A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB**.

Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l'avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d'incarico oppure la relazione professionale.

Compilazione della fattura elettronica

Domanda

Sono un'agenzia viaggi organizzatrice ed emetto la fattura ai sensi dell'art. 74-ter, comma 8, del d.P.R. n. 633/1972: come devo compilare la fattura elettronica? Sono obbligato a richiedere una delega, da inviare all'Agenzia delle entrate, all'agenzia viaggi intermediaria per emettere la fattura per suo conto?

Risposta: L'agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria ("*Tipo Documento*" TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell'agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi "*Terzo Intermediario o Soggetto emittente*" e "*Soggetto emittente*") ed inserendo – in luogo dell'aliquota IVA – il codice natura

- N6 se la fattura riguarda operazioni imponibili;
- N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili.

L'emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall'art. 21 del d.P.R. n. 633/72 non prevede alcuna predisposizione e invio all'Agenzia delle entrate di delega.

Buone Feste da tutto il team di Finanza & Fisco

Buone Feste da tutto il team di Finanza & Fisco, con i nostri migliori auguri di un felice anno nuovo. Grazie per averci scelto anche per il 2019!

Garante privacy. Per l’e-fattura nuova valutazione in aprile. I soggetti che erogano prestazioni sanitarie non dovranno emettere fattura elettronica



Niente banca dati delle fatture dell'Agenzia delle entrate, memorizzati solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati, **no alla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie**. L'Agenzia potrà archiviare le fatture solo su richiesta dei contribuenti che avranno necessità di consultarle.

Con un articolato **provvedimento**, (link www.garanteprivacy.it) il Garante per la protezione dei dati personali – preso atto delle modifiche apportate all'impianto originario della fatturazione elettronica e delle ulteriori rassicurazioni fornite dall'Agenzia delle entrate – ha individuato i presupposti e le condizioni perché la stessa Agenzia possa avviare dal 1° gennaio 2019 i trattamenti di dati connessi al nuovo obbligo.

Nelle settimane scorse era stato costituito un tavolo di lavoro tecnico, con l'Agenzia delle entrate e il Mef, per esaminare congiuntamente le **criticità rilevate dal Garante** (link www.garanteprivacy.it) e che ha visto coinvolti anche l'Agid, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e l'associazione dei produttori di software gestionale e fiscale (*AssoSoftware*).

La fatturazione elettronica, così come originariamente prefigurata dall'Agenzia, presentava rilevanti criticità in

ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali. L'Agenzia, infatti, oltre a recapitare le fatture ai contribuenti attraverso il sistema di interscambio (SDI), avrebbe anche archiviato integralmente tutti i file delle fatture elettroniche **(2,1 miliardi nel 2017)** che contengono di per sé informazioni di dettaglio, anche non rilevanti a fini fiscali, sui beni e servizi acquistati, come le *abitudini e le tipologie di consumo*, legate alla fornitura di servizi energetici, di telecomunicazione o trasporto (es. regolarità nei pagamenti, pedaggi autostradali, biglietti aerei, pernottamenti), o addirittura l'indicazione puntuale delle prestazioni legali (es. numero procedimento penale) o sanitarie (es. percorso diagnostico neuropsichiatrico infantile).

Il nuovo sistema di *e-fattura* prevede invece che l'Agenzia si limiti a memorizzare solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati (es., incongruenze tra dati dichiarati e quelli a disposizione dell'Agenzia), con l'esclusione della descrizione del bene o servizio oggetto di fattura. Dopo il periodo transitorio indispensabile a modificare il sistema, nuovi servizi di consultazione delle fatture saranno resi disponibili solo su specifica richiesta del contribuente, sulla base di accordi che saranno esaminati dall'Autorità.

I soggetti che erogano prestazioni sanitarie non dovranno emettere fattura elettronica

Per quanto riguarda il rischio di usi impropri dei dati, il Garante, con l'istituto dell'avvertimento, ha messo in guardia tutti gli operatori (soggetti Iva e intermediari, anche tecnici) che alcune clausole contrattuali, predisposte dalle società di *software*, possono violare il Regolamento ed espongono a sanzioni.

Ulteriori sforzi sono richiesti all'Agenzia delle entrate per implementare la cifratura dei dati (utile soprattutto in caso di utilizzo della pec), per minimizzare i dati da memorizzare

e per conformarsi agli obblighi di trasparenza e correttezza nei confronti degli interessati riguardo ai controlli fiscali effettuati attraverso trattamenti automatizzati o con l'acquisizione delle fatture per le quali il contribuente usufruisce dei servizi di consultazione e conservazione.

Tutto ciò in vista di una **nuova valutazione d'impatto**, prevista dalla normativa sula protezione dei dati, che l'Agenzia dovrà produrre e**ntro il 15 aprile 201**9.

(Comunicato del Garante per la protezione dei dati personali del 20 dicembre 2018)

Fatturazione elettronica, sul web deleghe più veloci per gli intermediari


Agenzia Entrate

CONFERIMENTO/REVOCA DELLA DELEGA
PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

IL SOTTOSCRITTO

Codice fiscale

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/NEGOZIALE DI

Codice fiscale

Denominazione o Ragione sociale

In vista del prossimo 1° gennaio, per attivare le deleghe ricevute dai contribuenti per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, la strada più veloce per gli intermediari è utilizzare le procedure web rese disponibili dall'Agenzia delle entrate: queste procedure consentono, infatti, di rendere operative le deleghe in tempi molto brevi. A seconda delle proprie esigenze, l'intermediario può utilizzare sia il servizio web "puntuale", sia il servizio "massivo" che consente di trasmettere con un unico file le richieste di attivazione di tutte le deleghe ricevute. In questi casi l'attivazione è automatica e avviene entro 2 giorni dalla richiesta senza

necessità di recarsi presso gli uffici territoriali dell'Agenzia o di inviare PEC che richiedono 5 giorni lavorativi per la loro lavorazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare l'area tematica sulla fatturazione elettronica disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. *(Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2018)*

Per saperne di più:

***Link* al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018**, recante: *«Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica»*, pubblicato il 05.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L'Area tematica sul sito dell'Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate (guida)

In G.U. il Decreto Fiscale

convertito in Legge


TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Art. 1.

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. n. 293 del 18 dicembre 2018, la legge 17 dicembre 2018, n. 136 di *conversione*, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante ***disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria***.

Il Decreto Fiscale è legge

La Camera, dopo aver votato, con 310 voti favorevoli e 228 voti contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (A.C. 1408), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, **ha approvato in via definitiva il provvedimento**.

Link al testo del Decreto-Legge – Testo a fronte (evidenziate le modificazioni apportate in sede di conversione)

Tax credit librerie. Online il provvedimento del Direttore dell'Agenzia con modalità e termini per la compensazione con il modello F24



Gli esercizi commerciali che operano nel settore della **vendita al dettaglio di libri nuovi e usati** possono accedere al credito d'imposta per diverse categorie di spese nella **misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti** e di **10.000 euro per gli altri esercenti**. Il credito d'imposta, parametrato sul fatturato dell'esercizio, interessa in diversa misura le seguenti spese: IMU, TASI, TARI, imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto di IVA, spese per mutuo e contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

La misura favorisce in particolare le librerie dei piccoli centri, spesso l'unico luogo di aggregazione culturale della comunità. Nel ripartire il totale delle risorse disponibili, il credito d'imposta verrà infatti riconosciuto in una prima

fase agli esercenti dell'unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presenti nel territorio comunale e successivamente agli altri aventi diritto.

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con il provvedimento d del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2018, prot. n. 513615/2018, pubblicato il 12.12.2018 nel sito della medesima Agenzia.

A tal fine, il provvedimento stabilisce che **l'Agenzia delle entrate verifica**, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo del credito d'imposta utilizzato non risulti superiore all'ammontare del credito complessivamente concesso all'impresa, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.

***Link* al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2018, prot. n. 513615/2018**, recante*: «Modalità e termini di fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2018»*

Tax credit librerie. Il decreto Mibact che disciplina l'agevolazione

Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2018: «*Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri*

All'avvio del "Software di compilazione stand-alone Fattura elettronica" ricevo il messaggio "Impossibile avviare l'applicazione". Cosa debbo fare?

Risposta

La situazione è determinata da un errato funzionamento della Java Virtual Machine (JVM) che si manifesta al verificarsi di due condizioni:

- È stata installata una JVM con una versione tra la 1.8.172 e la 8.191
- Non si è connessi ad Internet

Per rimuovere l'inconveniente, è necessario:

- connettersi ad Internet
- procedere alla disinstallazione della JVM installata
- raggiungere il seguente *link* https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-html del sito ufficiale della Oracle
- scaricare la JVM versione 1.8.192 (o successive), specifica per l'ambiente sul quale deve essere installato
- installare la JVM scaricata
- collegarsi alla pagina del sito dell'Agenzia delle Entrate in cui è pubblicato il software di compilazione che si intende utilizzare off-line ed eseguirlo, selezionando l'apposito link
- a questo punto è ripristinato il corretto funzionamento, anche in modalità off-line

Queste le istruzioni contenute nell'ultima risposta inserita l'11 dicembre 2018 nelle "*Faq*" dall'Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2018

In questo numero:

Commenti

La chiusura agevolata per le liti fiscali pendenti dopo le modifiche introdotte dal Senato di Enrico Molteni

In arrivo una nuova sanatoria delle irregolarità formali di Eugenio Grimaldi

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE

Accertamenti da studi di settore solo in caso di “gravi divergenze” – Corte di Giustizia CE – Sezione IV – Sentenza del 21 novembre 2018, Causa C-648/16

Corte Costituzionale:

I contributi consortili dovuti solo se collegati al beneficio fondiario -Corte Costituzionale – Sentenza n. 188 del 19 ottobre 2018

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni tributarie

La Corte di Cassazione interviene su detrazione IVA in caso di mancata applicazione del reverse charge esterno, finanziamenti internazionali tra società controllanti/controllate, rilevanza della proposta di adesione e deduzione delle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia – Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 29529 del 16 novembre 2018

La motivazione dell’avviso di accertamento non è integrabile nel processo tributario – Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 12400 del 21 maggio 2018

Nullo l’avviso di accertamento motivato con rinvio a parere dell’Agenzia del Territorio non allegato e non conosciuto dal contribuente – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Sentenza n. 30039 del 21 novembre 2018

La cartella di pagamento deve avere autonoma motivazione. Il contribuente deve essere posto nella condizione di conoscere con certezza il fondamento della pretesa tributaria – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria –

Ordinanza n. 31270 del 4 dicembre 2018

Prassi

E-fattura. Le risposte ai quesiti su registro delle deleghe, compilazione, emissione, conservazione e sanzioni – Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alla fatturazione elettronica – Agenzia delle Entrate – Aggiornate al 30 novembre 2018

L’estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro

La proposta normativa introdotta dal commi 5 e 6 (Estensione del regime forfetario) dell’articolo 1 del disegno legge di bilancio 2019 – A.S. n. 981, già approvato dalla Camera dei deputati – modifica il vigente regime fiscale forfetario di cui ai commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) applicabile ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa arti o professioni.

Di seguito le modifiche introdotte.

Il comma 5, lettera a), dell’articolo 1 del Ddl di bilancio 2019, sostituisce integralmente il comma 54 dell’articolo 1

della legge n. 190 del 2014, al fine di rendere applicabile il regime fiscale in commento a tutti i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni in possesso di un unico requisito di accesso, quello di aver conseguito nell'anno precedente un ammontare dei ricavi ovvero di compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.

E-fattura, online dal 18 dicembre il portale dei commercialisti

Presentato l'HUB B2B che il Consiglio nazionale dei commercialisti metterà a disposizione degli iscritti: **50 fatture gratuite** e la possibilità di acquistare pacchetti a partire da mezzo centesimo a documento.

Una piattaforma studiata per gli studi professionali dei commercialisti ed organizzata su **due livelli** per dare ai clienti l'idea di un **contenitore fornito** direttamente **dal professionista**. Si tratta del portale "*HUB B2B*" per la **fatturazione elettronica**, gestito dalla società Unimatica, che il Consiglio nazionale dei commercialisti metterà a disposizione degli iscritti all'Albo dal prossimo **18 dicembre**. L'iniziativa è stata presentata oggi a Roma nel corso di una diretta streaming seguita da oltre **90 Ordini** territoriali della categoria e più di **10 mila** commercialisti dalle loro postazioni.

La procedura

I commercialisti interessati riceveranno una Pec per

registrarsi e accedere alla piattaforma ed iniziare a lavorare. Ogni commercialista avrà a disposizione **50 fatture gratuite** (ciclo attivo e passivo). Terminato il pacchetto messo a disposizione dal Consiglio nazionale, sarà possibile **acquistare pacchetti di fatture** a partire da mezzo centesimo a documento che la società Unimatica fatturerà a consuntivo: quindi un pacchetto di 1000 fatture potrà essere acquistato a **5 euro**.

***Link* al sito:** http://commercialisti.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=2fb01d8e-b739-4e52-be78-ed016f1e1c7f

E-fattura. Disponibile il servizio di registrazione massiva degli indirizzi telematici

Con il provvedimento del 30 aprile 2018, l'Agenzia ha messo a disposizione degli operatori Iva un servizio per la registrazione dell'indirizzo telematico dove si intende ricevere in automatico, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), tutte le fatture. Da oggi il servizio viene potenziato in modo da consentire agli intermediari delegati da più clienti di registrare l'indirizzo telematico prescelto (codice destinatario o indirizzo Pec) per ricevere le fatture elettroniche.

Decreto Sicurezza convertito in legge in Gazzetta: nuovi obblighi per gli affitti brevi

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 della legge 1° dicembre 2018, n. 132 di conversione del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, il c.d. Decreto Sicurezza, introdotto per le locazioni e per le sublocazioni «durata inferiore a trenta giorni», l'obbligo di comunicazione alla Questura. Attraverso un "Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773" si prevede, infatti, che gli obblighi di cui all'articolo 109 si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

E-fattura. Le risposte ai quesiti su registro delle deleghe, compilazione, emissione, conservazione e

sanzioni

La tenuta del registro delle deleghe ai servizi di fatturazione elettronica può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento del 5 novembre 2018. L'operatore IVA è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Queste sono solo alcune delle risposte contenute nelle "Faq" (di seguito riportate) con cui l'Agenzia delle Entrate tenta di sciogliere i tanti dubbi dei contribuenti sull'obbligo di fatturazione elettronica previsto dall'1.1.2019.

Entro 7 dicembre pagamenti salva-rottamazione cartelle. Ultima chiamata per 345 mila contribuenti

Ancora pochi giorni per pagare le rate scadute della cosiddetta rottamazione-bis delle cartelle e non perdere i

benefici concessi dalla legge. Circa 345 mila contribuenti, il 41% di coloro che hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017, hanno una nuova opportunità per mettersi in regola.

Decreto-legge fiscale: approvato dal Senato

L'Assemblea di Palazzo Madama, ha approvato, con 147 voti favorevoli, 104 contrari e 6 astensioni, il disegno di legge n. 886, di conversione del decreto-legge n. 119, in materia fiscale e finanziaria (scadenza 22 dicembre). Il testo passa all'esame della Camera.

Accertamenti da studi di settore solo in caso di "gravi divergenze"



La Direttiva IVA nonché i principi di neutralità fiscale e di

proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa italiana, che consente all'Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell'IVA, a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Questo è quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza Causa C-648/16 del 21 novembre 2018.

Avvio del processo di rettifica con il metodo analitico-induttivo solo in presenza di rilevanti divergenze tra volume d'affari dichiarato e la stima (nella specie di Gerico)

La pronuncia della Corte Ue, Causa C-648/16 del 21 novembre 2018, nel sostenere che "per quanto attiene al principio di proporzionalità, tale principio non osta a che una normativa italiana preveda che **solamente** a fronte di **rilevanti divergenze** tra l'importo del **volume d'affari dichiarato** dal contribuente e quello determinato in base al metodo induttivo, sulla scorta del volume d'affari realizzato da soggetti esercenti la stessa attività del contribuente, **possa avviarsi il procedimento di rettifica fiscale**. … Divergenze di tal genere possono solamente far sorgere presunzioni relative, confutabili dal contribuente mediante prova contraria", si contrappone nettamente ad un preciso e recente orientamento della giurisprudenza nostrana della Corte Suprema di

Cassazione secondo cui "**l'accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità,** tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore **è legittimo** (decorrere dal 1° gennaio 2007) … in base all'art. 1, comma 23, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto, con l'aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle «*gravi incongruenze*», prima operato tramite il rinvio recettizio all'art. 62-*sexies*, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. (In termini, Cass.: Sez. V, n. 22421 del 4 novembre 2016; Sez. V, n. 17807 del 19 luglio 2017 ***(in "Finanza & Fisco" n. 16/2017, pag. 1222)***; Sez. V, n. 18627 del 13 luglio 2018 ***(in "Finanza & Fisco" n. 21/2018, pag. 1568)***.

Link alla sentenza della Corte di Giustizia CE – Sezione IV – del 21 novembre 2018, Causa C-648/16, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – STUDI DI SETTORE – Accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore – Pronuncia sulla compatibilità degli studi di settore con la normativa unionale – Articolo 273 della Direttiva 2006/112/CE – Metodo di accertamento della base imponibile in via induttiva (nella specie, accertamento analitico-induttivo) – Detraibilità dell'IVA – Presunzione – Normativa nazionale che fonda la determinazione dell'IVA sul volume d'affari presunto in base agli studi di settore – Conformità al diritto dell'Unione – Condizioni – Rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del diritto di difesa – Gravi incongruenze rispetto alle risultanze degli studi di settore ("gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati") – Necessità – Compatibilità delle misure nazionali – Valutazione del giudice del rinvio – Artt. 62-*bis* e 62-*sexies*, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146

Buoni-corrispettivo e pratiche di elusione fiscale. Approvati i decreti legislativi di attuazione di direttive europee

l Consiglio dei Ministri di mercoledì 28 novembre 2018, su proposta del Ministro per gli affari europei Paolo Savona e del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi relativi all'attuazione di direttive europee. Di seguito i provvedimenti approvati.Attuazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 2016, n. 2016/1065, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivoLa direttiva ha introdotto norme specifiche per quanto riguarda l'emissione, il trasferimento e il riscatto dei buoni-corrispettivo, al fine di garantire che non si verifichino disallineamenti tra Stati membri che possano dare luogo a una doppia imposizione o non imposizione, nonché al fine di ridurre il rischio dell'elusione fiscale.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n.

26 del 2018

In questo numero:

La correzione di errori contabili dopo il nuovo principio OIC 29 di Marco Orlandi

Importazione non soggetta a IVA anche se il cessionario comunitario è cambiato di Marco Peirolo

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE:

Applicazione del cd. Regime doganale 42. Con la buona fede la sostanza prevale sulla forma – Corte di Giustizia CE – Sezione IV – Sentenza del 20 giugno 2018, Causa C-108/17

Corte Suprema di Cassazione:

L'immotivata compensazione delle spese di lite pregiudica il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. – Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 25594 del 12 ottobre 2018

Affitto di azienda. Esclusione dalla deduzione degli ammortamenti da parte dell'affittuario solo alla presenza di una "chiara" deroga – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 26190 del 18 ottobre 2018

Commissioni Tributarie Regionali:

Il c.d. "principio di scissione" del perfezionamento della notifica non salva il Fisco dalla prescrizione del bollo auto – Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XVIII – Sentenza n. 3713 del 10 settembre 2018

Commissioni Tributarie Provinciali:

Nullo l'avviso di accertamento motivato con rinvio ad indagini

informatiche nella disponibilità esclusiva del Fisco e ad indagini della polizia giudiziaria a carico di terzi – Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno – Sezione II – Sentenza n. 249 del 7 agosto 2018

Prassi

Note di variazione IVA nel concordato preventivo con continuità aziendale: per il debitore registrazione ai fini IVA senza obbligo di rettifica della detrazione IVA – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 54 del 30 ottobre 2018

Decreto Fiscale. Ancora poche ore per il via libera del Senato

Riprenderà alle 15,30 l'esame dell'Assemblea del Senato del disegno di legge A.S. n. 886, di conversione del decreto-legge n. 119, in materia fiscale e finanziaria per l'approvazione. Poi il testo andrà alla Camera

Procedure e contenzioso in materia doganale. Diffuse le

indicazioni applicative del Decreto legge “fiscale”



Con [nota n. 123013/RU del 16 novembre 2018](), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce una sintesi complessiva delle novità in ambito doganale introdotte dal [Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119,]() recante: «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*».

[Link alla nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 123013/RU del 16 novembre 2018]() e allegato n. 119462 del 31 ottobre 2018, con oggetto: DOGANE- Pace fiscale – Procedure e contenzioso in materia doganale – Indicazioni applicative del [Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119](), recante: «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*».

Per saperne di più:

[Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Modalità e termini per aderire]()

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018 – Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

www.pianetafiscale.it/files/Legis/2018/L1825864.pdf

[Il decreto fiscale “Collegato” alla Legge di Bilancio per l’anno 2019]()

Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 – Disposizioni

urgenti in materia fiscale e finanziaria – Coordinato con la guida alla lettura e la relazione illustrativa

www.pianetafiscale.it/files/Legis/2018/L1824723.pdf

Tassata come reddito diverso la plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale del box auto separatamente dall’abitazione principale

La plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale del box auto separatamente dall’abitazione principale, costituisce reddito “diverso” ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR e, quindi, soggetto ad IRPEF.

Schema del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Trasmesso

alle Camere per l’espressione dei pareri



Il decreto legislativo approvato, **in esame preliminare**, dal Governo, in attuazione delle delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza (legge n. 155/2017), rappresenta un quadro normativo unitario, che detta **principi giuridici comuni al fenomeno dell’insolvenza**, destinati ad operare come punti di riferimento per le diverse procedure, pur mantenendo le differenziazioni necessarie in ragione della specificità delle diverse situazioni in cui l’insolvenza può manifestarsi. Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

In quest’ottica sono stati dettati i principi generali e sono state definite alcune nozioni fondamentali nella materia in esame, a cominciare da quella di «*crisi*» (che non equivale all’insolvenza in atto, ma implica un pericolo di futura insolvenza) e di «*insolvenza*» (ribadendo in realtà la nozione già sufficientemente collaudata da molti decenni di esperienza giurisdizionale).

Sempre sul piano definitorio, il legislatore ha abbandonato la tradizionale espressione «*fallimento*» (e quelle da essa derivate), in conformità ad una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di *civillaw* (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna), volta ad evitare l’aura di

negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna.

Tra le principali novità:

- si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
- si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
- si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell'ambito di procedure concorsuali, con l'indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all'iscrizione;
- si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell'occupazione e del reddito di lavoratori.

***Link* alla schema di decreto legislativo recante: «*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*», (Atto del Governo 53), trasmesso alle Camere (*link* sito del Senato della Repubblica) – 33 MB**